

CIRCOLARE N. 33
10 DICEMBRE 2011

La revisione della tassazione delle rendite finanziarie: i dividendi

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Il D.L. n. 138/2011 (già commentato con la circolare di Studio n. 28 del 2011 disponibile nella sezione "Iscritti" del sito www.fiscoimpresa.com) ha rivisto la tassazione delle rendite finanziarie e dei "capital gain", e ha stabilito che **a decorrere dal 01.01.2012, l'aliquota ordinaria della ritenuta, vale a dire dell'imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie delle persone fisiche, è stabilita nella misura pari al 20%.**

L'aumento della tassazione degli utili (= dividendi) derivanti da **partecipazioni non qualificate**, può essere parzialmente neutralizzato prevedendo il pagamento di tali somme entro il 31 dicembre 2011; diversamente, i dividendi pagati ed incassati dal 1° gennaio 2012, sconteranno l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 12,5% al 20%.

La nuova disciplina, ha effetto soltanto nei confronti delle persone fisiche, che detengono le partecipazioni non in regime di impresa.

Il regime di tassazione - Gli utili percepiti da imprenditori individuali (e società di persone) sia che si tratti di partecipazioni qualificate, sia non qualificate, sono soggetti alla tassazione ordinaria concorrendo alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili conseguiti fino al 31.12.2007).

Per gli utili percepiti dalle persone fisiche, invece, bisogna fare un distinguo relativamente alla natura della partecipazione, se cioè si tratta di partecipazione qualificata ovvero non qualificata.

Partecipazioni qualificate - Per le partecipazioni qualificate l'art. 47 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce, per gli utili conseguiti dalla società fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, che i conseguenti dividendi concorrano alla base imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare; con riferimento agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), il D.M. 02.4.2008 ha stabilito relativamente ai suddetti utili che la quota imponibile dei dividendi passi dal 40% al 49,72%.

Partecipazioni non qualificate - Per le partecipazioni non qualificate l'art. 27 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che le società di capitali operino – sull'ammontare totale del dividendo corrisposto – una ritenuta a titolo di imposta con obbligo di rivalsa nella misura del 12,5%.

L'art. 2 comma 6 del D.L. n. 138/2011 ha previsto che a **partire dal 01.01.2012** per quest'ultima fattispecie (partecipazioni non qualificate) **la ritenuta a titolo d'imposta venga innalzata dal 12,5% al 20%.**

La differenza - Ricordiamo che **si considerano partecipazioni qualificate** le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Si considerano invece, **partecipazioni non qualificate** quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea pari o inferiore al 2% o al 20%, nonché una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Il regime previsto – Pertanto, nel caso di persona fisica non imprenditore, se la partecipazione è non qualificata, la società partecipata applica una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% sull'ammontare complessivo del dividendo distribuito, aliquota che passerà al 20% dalle distribuzioni effettuate (= pagate) dal 1° gennaio 2012.

Bisogna tenere in considerazione ai fini dell'applicazione delle aliquote, che non assume rilevanza la data della delibera di distribuzione, ma conta esclusivamente

la data di pagamento del dividendo, di conseguenza non sarà sufficiente, deliberare la distribuzione dei dividendi con assemblea convocata entro il 31 dicembre 2011, se tale decisione non è seguita da un contestuale pagamento degli utili.

Distribuzione anticipata - Una eventuale distribuzione anticipata dei dividendi e la successiva reintroduzione degli stessi nella società a titolo di finanziamenti da parte dei soci, potrebbe dare l'impulso a possibili contestazioni di elusività, se non vengono poste in essere tutte le formalità del caso, mentre la semplice erogazione anticipata dei dividendi entro il 31 dicembre 2011, non accompagnata da successivi finanziamenti dei soci a favore della società erogante, non appare suscettibile di contestazioni da parte degli organi verificatori.